

XVI legislatura

**Il disegno di legge di stabilità per  
il 2012 (A.S. 2968): schema di  
copertura  
(art. 126, commi 3 e 4, Reg. Sen.)**

Ottobre 2011  
n. 51



servizio del bilancio  
del Senato

documento di base

## Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Giuseppe Delreno

tel. 2626

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

1. Premessa .....	1
2. Il contenuto del disegno di legge di stabilità per il 2012 e per il triennio 2012-2014 .....	4
3. Coerenza con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente in materia.....	8
3.1 Copertura degli oneri correnti (art. 11, comma 6, legge n. 196 del 2009).....	8
3.2 Saldo netto da finanziare (art. 11, comma 7, legge n. 196 del 2009).....	9



## 1. Premessa

Il disegno di legge di stabilità per il 2012 (A.S. 2968) è stato presentato dal Governo al Senato della Repubblica per l'avvio in prima lettura dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio.

In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 126 del Regolamento del Senato<sup>1</sup>.

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente è, quindi, chiamata ad esprimere un parere che, unitamente a quello reso dal Governo, supporta il Presidente del Senato nelle sue insindacabili determinazioni in ordine:

a) all'eventuale stralcio di disposizioni del DDL ritenute estranee al suo oggetto come determinato dalla legislazione vigente (in particolare non sono ammesse norme di delega, di carattere ordinamentale, ovvero organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale)<sup>2</sup> ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato (Art. 126, comma 3, REG);

b) alla presenza di disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente in materia (Art. 126, comma 4, REG);

Di tali determinazioni è data comunicazione all'Assemblea prima dell'assegnazione, con differenti effetti procedurali: soltanto con riferimento alle decisioni sul contenuto proprio, si producono gli effetti della procedura di stralcio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Il Presidente del Senato, sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se il disegno di legge di stabilità "rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni" (Art. 126, comma 3 del Reg.).

"In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea" (Art. 126, comma 4 del Reg.).

<sup>2</sup> Art. 11, comma 3, Legge n. 196 del 2009.

<sup>3</sup> Secondo il parere della Giunta per il Regolamento del 27 novembre 1990, l'accertamento presidenziale in ordine all'osservanza delle regole di copertura costituisce un potere autonomo dello stesso Presidente rispetto sia al parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che al parere del Governo; tuttavia il parere del Governo, che si configura

Il presente *dossier* ripropone lo schema adottato nei precedenti *Documenti di Base* elaborati dal Servizio del bilancio in occasione della "sessione di bilancio", nel quale le questioni oggetto dei due accertamenti presidenziali vengono esaminate distintamente.

---

anch'esso come un elemento autonomo, "deve essere come tale reso esplicito in sede di 5<sup>a</sup> Commissione permanente in modo da non consentire equivoci o dubbi".

## **Recenti modifiche della legge di contabilità riguardanti il ciclo della programmazione, nonché i principi di copertura degli oneri correnti**

Si richiama l'attenzione sulle principali novità introdotte nella nuova legge di contabilità dalla legge n. 39 del 2011 che, per quanto di specifico interesse ai fini della presente trattazione, possono compendiarsi come segue:

- Sostituzione della Decisione di finanza pubblica (DFP) - che veniva formalizzata entro il 15 settembre - con il Documento di economia e finanza, da presentare entro il 10 aprile;
- Carattere obbligatorio della presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (entro il 20 settembre). Tale Nota, tra l'altro, fissa in valore assoluto gli obiettivi di saldo netto da finanziare per il bilancio dello Stato e di saldo di cassa per il settore statale.
- Conferma della presentazione alle Camere dei disegni di legge di bilancio e di stabilità entro il 15 ottobre.
- Limitazione della possibilità di utilizzare il miglioramento del risparmio pubblico tra i mezzi di copertura (Si tratta della variazione tra il risparmio pubblico quale risultante dall'assestamento relativo all'esercizio rispetto alle previsioni iniziali contenute nel progetto di bilancio): non è infatti consentito finanziare con tali risorse nuove o maggiori spese correnti, ma solo dare luogo a riduzioni di entrata. Resta in vigore la previsione, già inserita nella versione originaria della legge n. 196 del 2009, che permette l'utilizzazione del miglioramento del risparmio pubblico solo nel caso quest'ultimo presenti un valore positivo.

## 2. Il contenuto del disegno di legge di stabilità per il 2012 e per il triennio 2012-2014

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti dall'articolo 11 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). In particolare, tale disposizione ha provveduto a rideterminare il contenuto del disegno di legge di stabilità, valorizzando la sua funzione propria, di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità europeo. Rispetto a quanto previsto dall'abrogata legge n. 468 del 1978 per la legge finanziaria, il contenuto della legge di stabilità risulta più ristretto. È venuta meno, quindi, la possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia. Non sono, altresì, consentite norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, si segnalano, in relazione al rispetto di quanto prescritto dal predetto articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009 (divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio) le seguenti disposizioni:

1. Il comma 32 dell'articolo 4, che autorizza comunque l'adozione di regolamenti in materia di assistenza fiscale qualora future disposizioni legislative regolino la materia;
2. I commi 40 e 41 dell'articolo 4, che disciplinano i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie;
3. I commi 42 e 43 dell'articolo 4, che recano disposizioni procedurali in materia di contratti di programma e servizio tra lo Stato ed ENAV S.p.A.;



4. Il comma 45 dell'articolo 4, che chiarisce che la norma relativa al comitato di gestione dell'agenzia del territorio (che ha 2 membri in più rispetto a quelli della altre agenzie fiscali) costituisce norma speciale rispetto al regime generale delle agenzie fiscali;
5. Il comma 46 dell'articolo 4, che autorizza l'AAMS a procedere alla definizione, anche in via transattiva, di tutti i rapporti controversi in materia di totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche e delle quote di prelievo;
6. I commi 49 e 50 dell'articolo 4, che introducono un termine di 120 giorni per le impugnazioni concernenti le progressioni di carriera all'interno della stessa area nelle PP.AA., nonché per le domande di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti dell'amministrazione;
7. Il comma 54 dell'articolo 4, che prevede il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse finanziarie necessarie al fine di consentire il pagamento diretto dei canoni di locazione dovuti, di censi, canoni od altri oneri;
8. Il comma 92 dell'articolo 4, che reca disposizioni procedurali in ordine all'assunzione di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei;
9. Il comma 2 dell'articolo 5, che demanda al CIPE l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per quanto attiene all'introduzione di norme che comportino aumenti di spesa, si segnalano le seguenti disposizioni:

1. Il comma 88 dell'articolo 4, che istituisce e finanzia un fondo per la valorizzazione dell'istruzione;
2. Il comma 95 dell'articolo 4, che istituisce e finanzia un fondo per la copertura degli oneri contrattuali per il personale sanitario in conseguenza del previsto passaggio al SSN dell'assistenza al personale navigante;
3. Il comma 104 dell'articolo 4, che prevede la corresponsione di un'indennità già esistente anche al personale militare impiegato all'estero all'atto del rientro in Italia;
4. Il comma 1 dell'articolo 5, che incrementa la dotazione del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili;
5. Il comma 3 dell'articolo 5, che incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

6. Il comma 5 dell'articolo 5, che incrementa la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti di attualizzazione dei contributi pluriennali;
7. Il comma 8 dell'articolo 5, che stanziava 400 milioni per il settore dell'autotrasporto merci;
8. Il comma 9 dell'articolo 5, che estende al 2012 l'applicazione del 5 per mille;
9. Il comma 12 dell'articolo 5, che proroga al 2012 lo sgravio contributivo di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011;
10. Il comma 13 dell'articolo 5, che stanziava 400 milioni di euro per il sistema universitario;
11. Il comma 14 dell'articolo 5, che stanziava 242 mln di euro per le scuole non statali;
12. Il comma 15 dell'articolo 5, che stanziava 20 mln di euro per le università non statali;
13. Il comma 16 dell'articolo 5, che incrementa la dotazione del fondo per le missioni di pace;
14. Il comma 17 dell'articolo 5, che stanziava risorse per la prosecuzione degli interventi di presidio del territorio da parte delle forze armate e di polizia;
15. Il comma 18 dell'articolo 5, che incrementa di 1 mld di euro la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione;
16. I commi da 19 a 24 dell'articolo 5, che prorogano al 2012 una serie di interventi in materia di ammortizzatori sociali, ponendoli a carico del citato Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 24);
17. Il comma 25 dell'articolo 5, che incrementa la dotazione del Fondo per la concessione di prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio.

In relazione al contenuto della tabella C si rammenta che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 208 del 1999 dispone che la collocazione di una norma in tale tabella è subordinata ad uno dei seguenti requisiti:

1. espresso rinvio da parte della legislazione sostanziale al finanziamento della norma in questione con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009 (prima n. 468 del 1978);

2. inserimento della norma nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2000 (in questo caso si tratta evidentemente di un elenco di norme definito e non suscettibile di ampliamento).

Al riguardo, si fa presente che un cospicuo gruppo di norme inserito nella tabella C del ddl di stabilità per il 2012 risulta privo di entrambi i requisiti sopra indicati. Va tuttavia rammentato che tali norme erano già presenti nella tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2011.

### **3. Coerenza con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente in materia**

#### **3.1 Copertura degli oneri correnti (art. 11, comma 6, legge n. 196 del 2009)**

Si ricorda che la disposizione in titolo, in attuazione del dettato costituzionale (art. 81, comma 4), prevede che la legge di stabilità, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale possa disporre nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata, nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti di:

- nuove o maggiori entrate tributarie o extratributarie o contributive;
- riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

Il disegno di legge in esame contiene un prospetto di copertura (cfr. Tabella 1) che utilizza i seguenti mezzi :

- nuove o maggiori entrate derivanti dall'articolato con riferimento al solo esercizio 2013 (per 263 mln);
- riduzione delle spese correnti attraverso l'articolato, in misura di 5.631 mln per il 2012 e 833 mln per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
- effetti riconducibili alla Tabella D, che contiene riduzioni degli stanziamenti di autorizzazioni di spesa di parte corrente, nella misura di 22 mln per il 2012 e 12 mln per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

E' utile segnalare che non si ricorre all'utilizzo del risparmio pubblico per la copertura degli oneri correnti previsti dal disegno di legge in esame.

Tra gli oneri da coprire, riconducibili esclusivamente all'articolato, non si tiene conto delle regolazioni contabili e debitorie.

Appare infine opportuno mettere in evidenza che il prospetto di copertura non rappresenta gli effetti degli articoli 3 e 4 del disegno di

legge in esame, che dispongono la riduzione rispettivamente delle spese rimodulabili e non rimodulabili dei Ministeri ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. Ciò in quanto i relativi effetti sono considerati a legislazione vigente (ancorché non scontati nel ddl bilancio) e il citato articolo 3 provvede alla articolazione specifica delle riduzioni stesse nell'ambito dei programmi dei ministeri.

### **3.2 Saldo netto da finanziare (art. 11, comma 7, legge n. 196 del 2009)**

La Legge di contabilità e finanza pubblica (art. 11, comma 7) stabilisce che le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi programmatici, riferiti ai più significativi saldi di finanza pubblica, determinati nel documento di economia e finanza, come risultante dalla Nota di aggiornamento e dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

Nella prassi consolidata, a partire dalla sessione di bilancio 1991-1993, confermata anche lo scorso anno in occasione dell'esame della prima manovra di finanza pubblica effettuata sotto la vigenza della nuova legge di contabilità, il principale parametro per verificare il rispetto dei vincoli sopra ricordati è individuato nel saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (valore, espresso in termini di competenza, che rappresenta la differenza tra entrate ed uscite finali). Tale indicatore costituisce, altresì, il limite da assumere a riferimento per tutte le successive deliberazioni parlamentari nell'ambito della sessione di bilancio.

La risoluzione con la quale il Senato ha approvato, il 12 ottobre 2011, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011, impegna a realizzare un **saldo netto da finanziare** del bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, non superiore a 2,2 mld per il 2012 e a raggiungere valori positivi negli anni successivi, in misura non inferiore a 16,9 mld nel 2013 e 38 mld nel 2014. Si segnala che, con riferimento agli anni 2013 e 2014, il saldo presenta valori positivi e viene definito "saldo da impiegare".

I valori richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, come indicati nell'allegato 1, coincidono con gli obiettivi citati.

Si richiama l'attenzione poi sul fatto che l'allegato 4 al disegno di legge di stabilità (cfr. Tabella 2) evidenzia in modo separato gli effetti della manovra contenuta nei decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011, ai fini del raggiungimento dei valori di saldo netto da finanziare (o viceversa da impiegare) del bilancio integrato<sup>4</sup>: si tratta di 10,7 mld per l'anno 2012 e di 5 mld per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tale rappresentazione è riconducibile alla circostanza che, pur trattandosi di disposizioni già entrate in vigore, la concreta articolazione delle riduzioni previste da tali decreti-legge è attuata dal disegno di legge in esame.

Nell'allegato 4 è contenuto, poi, il dato delle spese in conto capitale, il cui impatto viene evidenziato anche dalla Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge in esame. Si tratta di un impatto peggiorativo sul saldo netto da finanziare di 1 mld nel 2012 (effetti derivanti dall'articolato), 1,4 mld nel 2013 (effetti dalla Tabella E) e 7,5 mld nel 2014 (di cui 500 mln in relazione alle Tabelle A e B, nonché 7 mld dalla Tabella E).

Quanto agli altri parametri di riferimento, si ricorda che la citata risoluzione pone quale ulteriore obiettivo programmatico il raggiungimento entro il 2013 di un livello di indebitamento netto rispetto al PIL prossimo al pareggio di bilancio, contenendo tale saldo al 3,9 per cento nel 2011, all'1,6 per cento nel 2012, allo 0,1 per cento nel 2013 nonché a conseguire un accreditamento netto pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2014.

Si segnala che il disegno di legge di stabilità implica effetti neutrali sui valori di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2012. Si ricorda che le manovre di luglio e agosto hanno introdotto misure di contenimento tali da far conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento.

---

<sup>4</sup> Il saldo netto del bilancio integrato è indicato, nel medesimo allegato, in - 1.836 mln per il 2012, +17.265 mln per il 2013 e + 38.268 mln per il 2014.

**Tabella 1**

Disegno di legge di stabilità 2012 - Prospetto di copertura

<b>COPERTURA LEGGE DI STABILITA'</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	(importi in milioni di Euro)		
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	4.464	835	835
Minori entrate			
Articolato:	895	263	0
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>5.359</b>	<b>1.098</b>	<b>835</b>
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	0	263	0
Riduzione spese correnti			
Articolato:	5.631	833	833
Tabella D	22	12	12
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>5.653</b>	<b>1.108</b>	<b>845</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>294</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Tabella 2

Quadro di sintesi Bilancio integrato dello Stato 2012-2014

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2012 - Competenza												
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)												
(in milioni di euro)												
	2011	2012										Bilancio integrato 2012
		Legge di stabilità										
	Ass. to	L.V.	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	Effetti Manovra DL 98/11 - 138/11			
		DLB 2012										
<b>ENTRATE</b>												
Tributarie	422.052	454.722	-895					-895			453.827	
Extra tributarie	33.292	42.772	0					0	293		43.065	
Allien. e amm.to, ecc.	1.077	1.252	0					0	0		1.252	
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>456.421</b>	<b>498.746</b>	<b>-895</b>					<b>-895</b>	<b>293</b>		<b>498.144</b>	
<b>SPESE</b>												
Spese correnti (netto interessi)	367.587	380.306	-1.167	0		-22		-1.189	-3.263		375.854	
Interessi	78.102	88.892	0					0			88.892	
Spese Conto Capitale	42.839	41.063	1.000	0			315	1.315	-7.144		35.234	
<b>SPESE FINALI</b>	<b>488.528</b>	<b>510.261</b>	<b>-167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>315</b>	<b>126</b>	<b>-10.407</b>		<b>499.980</b>	
Rimborso prestiti	193.731	239.211	0					0	0		239.211	
Risparmio pubblico	9.655	28.296	272	0	0	22	0	294	3.556		32.146	
Saldo netto da finanziare	-32.107	-11.515	-728	0	0	22	-315	-1.021	10.700		-1.836	
Ricorso al mercato	237.486	257.237	728	0	0	-22	315	1.021	-10.700		247.558	



Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2013 - Competenza									
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)									
( in milioni di euro )									
2013									
L.V.	Legge di stabilità					Effetti Manovra DL 98/11 - 138/11	Bilancio integrato 2013		
	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E			Totale	
DLB 2013									
<b>ENTRATE</b>									
<i>Tributarie</i>	482.302	-263				-263	482.039		
<i>Extratributarie</i>	44.032	263				263	44.363		
<i>Alien. e amm.to, ecc.</i>	1.259					0	1.259		
<b>ENTRATE FINALI</b>	527.593	0				0	527.661		
<b>SPESE</b>									
<i>Spese correnti (netto interessi)</i>	377.076	2	0	-12		-10	375.465		
<i>Interessi</i>	91.797					0	91.797		
<i>Spese Conto Capitale</i>	45.065		0		1.400	1.400	43.134		
<b>SPESE FINALI</b>	513.938	2	0	-12	1.400	1.390	510.396		
Rimborso prestiti	191.543	0				0	191.543		
Risparmio pubblico	57.461	-2	0	12	0	10	59.140		
Saldo netto da finanziare	13.655	-2	0	12	-1.400	-1.390	17.265		
Ricorso al mercato	181.038	2	0	-12	1.400	1.390	177.428		

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2014 - Competenza									
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)									
(in milioni di euro)									
2014									
Legge di stabilità									
	L.V.	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	Effetti Manovra DL 98/11 - 138/11	Bilancio integrato 2014
	DLB 2013								
<b>ENTRATE</b>									
<i>Tributarie</i>	496.085	0					0		496.085
<i>Extra tributarie</i>	44.192	0					0	59	44.251
<i>Alien. e amm.to, ecc.</i>	1.268	0					0		1.268
<b>ENTRATE FINALI</b>	541.545	0					0	59	541.604
<b>SPESE</b>									
<i>Spese correnti (netto interessi)</i>	371.583	2	0		-12		-10	-1.974	369.599
<i>Interessi</i>	96.483	0					0		96.483
<i>Spese Conto Capitale</i>	32.721	0	500	0		7.000	7.500	-2.967	37.254
<b>SPESE FINALI</b>	500.787	2	500	0	-12	7.000	7.490	-4.941	503.336
<i>Rimborso prestiti</i>	197.783	0					0	0	197.783
<i>Risparmio pubblico</i>	72.211	-2	0	0	12	0	10	2.033	74.254
<i>Saldo netto da finanziare</i>	40.758	-2	-500	0	12	-7.000	-7.490	5.000	38.268
<i>Ricorso al mercato</i>	160.175	2	500	0	-12	7.000	7.490	-5.000	162.665



Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>